Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 26 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.520 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 22 *ottobre* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1963
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 347

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PETRELLI Angelo, nato a Visso (Macerata) il 19 agosto 1906, partigiano combattente « *Alla memoria* ». — Valoroso combattente, con temerario coraggio si avventurava in una zona battuta dal nemico per portare delle sussistenze ad un gruppo di patrioti rimasti isolati. Quando già stava per adempiere il suo compito, scorto del nemico veniva fatto segno a nutrito tiro ed ucciso. — Agliano, 24 dicembre 1943.

(1336)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. **2198.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Il secondo comma è così modificato:

« La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in Filosofia e la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) ».

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

16) Antropologia criminale;
17) Contabilità dello Stato;
18) Diritto fallimentare;
19) Filologia giuridica;
20) Diritto industriale.

Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi relativi alla istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).

Laurea in Lingue e letterature straniere moderne

Art. 23. — La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

A) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e Letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e Letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia;

B) *Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4, 5 e 6)*:

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingua e letterature scandinave;
8) Lingue e letteratura russa;
9) Lingua e letteratura polacca;
10) Lingua e letteratura neo-greca;
11) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
12) Filologia romanza;
13) Filologia germanica;
14) Filologia slava;
15) Letteratura anglo-americana;
16) Letteratura brasiliana;
17) Storia della lingua italiana;
18) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
19) Storia delle tradizioni popolari;
20) Storia dell'arte medioevale;
21) Storia della musica;
22) Storia del teatro e dello spettacolo;
23) Letteratura greca;
24) Lingua e letteratura latina medioevale;
25) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
26) Storia romana;
27) Storia greca;
28) Storia dell'Europa orientale;
29) Storia della filosofia;
30) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
31) Filosofia del linguaggio;
32) Letteratura ispano-americana.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della Lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della Filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio.

Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari a sua scelta.

Gli esami di Letteratura italiana e di Letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Ove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna siano riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside.

Dopo l'art. 49 riguardante le modalità dell'esame di laurea in Filosofia è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 50. — L'esame di laurea in Lingue e letterature straniere moderne consiste:

a) nello svolgimento della dissertazione scritta su tema scelto dallo studente nella lingua nella quale ha approfondito gli studi;

b) nella discussione della dissertazione ed eventualmente di una tesina liberamente scelta dal candidato nelle materie professate dalla Facoltà, su cui abbia dato saggio negli esami di profitto, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963

SEGNI

Gui

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 102. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 dicembre 1963, n. 2199.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 108. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Reumatologia;
Gerontologia e geriatria.

Art. 116. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

« Istituto di Semeiotica chirurgica ».

Art. 118. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:
Radiochimica;
Strutturistica chimica.

Indirizzo inorganico chimico fisico:
Radiochimica;
Strutturistica chimica;
Complementi di matematica.

Art. 138. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Paleobotanica;
Paleontologia umana e paletnologia;
Genetica di popolazioni.

Art. 146. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Genetica dei microorganismi;
Genetica di popolazioni;
Scienza dell'alimentazione.

Art. 149. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Geologia dell'Appennino;
Geologia sottomarina;
Paleobotanica;
Paleontologia umana e paletnologia.

L'art. 153, relativo alle spese del funzionamento dei corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze geologiche e gli articoli da 154 a 158, relativi al funzionamento dell'Istituto di Fisica teorica sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della successiva numerazione:

Art. 153. — Sono costituiti presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i seguenti Istituti:

Istituto Chimico;
Istituto di Chimica organica;
Istituto di Fisica sperimentale;
Istituto di Fisica superiore;
Istituto di Fisica teorica;
Istituto di Fisica terrestre con annesso osservatorio geofisico;
Istituto di Matematica;

Istituto di Antropologia con annesso museo;
Istituto di Biologia generale e genetica;
Istituto di Botanica;
Istituto di Fisiologia generale;
Istituto di Istologia ed embriologia;
Istituto di Zoologia con annesso museo;
Istituto di Geologia con annesso museo;
Istituto di Mineralogia con annesso museo;
Istituto di Paleontologia con annesso museo;
Orto botanico.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Art. 154. — La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.

Art. 155. — Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.

Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 156. — Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un Istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi è di diritto il direttore dell'Istituto.

Nel caso che vi siano più professori di ruolo, la Facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà scegliendo fra di essi, il direttore dell'Istituto, che verrà nominato con decreto rettoriale per un periodo di due anni.

Se un Istituto manca di professore di ruolo, la direzione verrà affidata di regola ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettoriale per un periodo di due anni.

Art. 157. — Possono essere addetti ad un Istituto tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari ed inoltre, quando esista un Museo annesso, anche conservatori, curatori e preparatori.

Art. 158. — E' facoltà del direttore di un Istituto di rilasciare ai ricercatori e agli allievi interni che frequentano l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 159. — Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati e stranieri.

Art. 296. — All'elenco degli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali è aggiunto quello di « Igiene mentale ».

Art. 419. — Nella Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, annessa alla Facoltà di medicina veterinaria, l'insegnamento del primo anno « Valore alimentare delle carni di diversa origine », muta denominazione in « Biochimica applicata alla ispezione degli alimenti di origine animale » mentre l'insegnamento del secondo anno: « Ispezione sanitaria delle carni fresche e conservate, dei vari prodotti elaborati dall'industria delle carni, dei prodotti della pesca, di quelli del latte (latticini ed altri prodotti dell'industria lattifera); delle carni di animali da cortile e della cacciagione (pollame, lepri, conigli ecc.) » viene suddiviso nei seguenti insegnamenti:

« Ispezione delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina »;

« Vigilanza della lavorazione ed ispezione dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale »;

« Ispezione dei prodotti della pesca »;

« Ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 29.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma ed indipendente di San Lorenzo, nel comune di Bovolenta (Padova).

N. 29. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 17 giugno 1963, integrato con dichiarazione del 10 luglio 1963, relativo alla erezione della Curazia autonoma ed indipendente di San Lorenzo, nel comune di Bovolenta (Padova), viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Curazia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 30.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, Sacerdote e Dottore, in frazione Cascina del Sole del comune di Bollate Milano.

N. 30. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 4 giugno 1963, integrato con dichiarazione del 18 giugno stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, Sacerdote e Dottore, in frazione Cascina del comune di Bollate (Milano), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. La Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare donazioni consistenti in un complesso immobiliare valutato lire 76.200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 31.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania di Santa Teresa nella Parrocchia di San Luigi Gonzaga, in località Sassone del comune di Marino Laziale (Roma).

N. 31. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 15 agosto 1945, relativo alla erezione della Cappellania di Santa Teresa nella Parrocchia di San Luigi Gonzaga, in località Sassone del comune di Marino Laziale (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 0,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 febbraio 1964

p. Il Ministro: DE COCCI

(2139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1062 del 21 febbraio 1964
Concimi chimici semplici, composti e complessi

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1062 del 21 febbraio 1964, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi e vista l'ordinanza n. 14 del 22 gennaio 1964 della Sezione IV del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento n. 1039 del 7 agosto 1963, ha adottato la seguente decisione.

CONCIMI CHIMICI

Ferme restando le disposizioni emanate per la vendita delle scorie Thomas, di cui al provvedimento n. 926 del 9 giugno 1961, ed a modifica delle norme contenute nei provvedimenti n. 713 del 5 agosto 1958, n. 812 del 5 agosto 1959 e numero 1039 del 7 agosto 1963 viene stabilito quanto segue con decorrenza immediata.

PERFOSFATO MINERALE

1) Il prezzo del perfosfato minerale è stabilito in:

L. 80 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato polverulento;

L. 82 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato granulato.

Il titolo da conteggiare nella determinazione dei prezzi per quintale è quello che corrisponde alla cifra più bassa delle due con cui viene definito il titolo, aumentata di 0,70.

I prezzi suddetti si riferiscono a merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, ovvero franco porto o transito di confine, imballaggio da fatturare a parte.

Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

2) I compensi di distribuzione sono fissati nelle misure di L. 30 al q.le per il grossista e di L. 55 al q.le per il dettagliante.

Per le vendite dirette dal produttore ad argicoltori singoli od associati, si applica l'aggiunta del solo compenso sopra previsto per il grossista, semprechè i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori a 50 quintali.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio - 30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 5.000 quintali di perfosfato dallo stesso fornitore.

3) I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo aggiungendo al prezzo massimo risultante per quintale le seguenti maggiorazioni nell'ordine indicato:

a) spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita;

b) imposta generale sull'entrata « una tantum » 5 %;

c) quota per calo e sfrido in misura non superiore all'1%;

d) compensi di distribuzione nella misura più sopra ricordata;

e) imballaggio e relativa imposta generale sull'entrata, con i seguenti importi per i sacchi impiegati:

per sacco juta da kg. 100 . .	L. 160	(esclusa IGE)
per sacco juta da kg. 50 . .	» 110	» »
per sacco carta da 3 fogli da kg. 50	45	» »
per sacco carta da 4 fogli, di cui 2 bitumati, da kg. 50 . .	» 60	» »
per sacco di materiale plastico da kg. 50	» 70	» »

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

1. — I prezzi di vendita per merce resa franco destino e al consumo, alle condizioni appresso specificate, dei fertilizzanti azotati vengono fissati come appresso in lire per q.le:

MESE DI ACQUISTO	Solfato ammonico 20/21 a destino	Solfato ammonico 20/21 al consumo	Nitrato ammonico 20/21 a destino	Nitrato ammonico 20/21 al consumo	Nitrato ammonico 26/27 a destino	Nitrato ammonico 26/27 al consumo
Luglio e agosto . .	2.890	3.120	2.470	2.700	3.050	3.280
Settembre	2.930	3.160	2.510	2.740	3.100	3.330
Ottobre	2.970	3.200	2.550	2.780	3.150	3.380
Novembre	3.010	3.240	2.590	2.820	3.200	3.430
Dicembre	3.050	3.280	2.630	2.860	3.250	3.480
Gennaio	3.090	3.320	2.670	2.900	3.300	3.530
Febbraio	3.130	3.360	2.710	2.940	3.350	3.580
Da marzo a giugno	3.170	3.400	2.750	2.980	3.400	3.630

MESE DI ACQUISTO	Nitrato di calcio 13/14 a destino	Nitrato di calcio 13/14 al consumo	Nitrato di calcio 15/16 a destino	Nitrato di calcio 15/16 al consumo	Calciocianamide 15/16 a destino	Calciocianamide 15/16 al consumo
Luglio e agosto . .	2.410	2.640	2.720	2.950	3.190	3.420
Settembre	2.450	2.680	2.760	2.990	3.230	3.460
Ottobre	2.490	2.720	2.800	3.030	3.290	3.520
Novembre	2.530	2.760	2.840	3.070	3.330	3.560
Dicembre	2.570	2.800	2.880	3.110	3.370	3.600
Gennaio	2.610	2.840	2.920	3.150	3.430	3.660
Febbraio	2.650	2.880	2.960	3.190	3.470	3.700
Da marzo a giugno	2.690	2.920	3.000	3.230	3.510	3.740

I prezzi per quintale di calciocianamide al titolo 15/16 sovrariportati valgono anche per la calciocianamide 20/21 riferiti a 75 kg. di prodotto.

Nei prezzi *a destino* sopra indicati è compresa l'Ige 5 % una tantum e si riferiscono a merce confezionata in sacchi di carta da kg. 50 (ovvero di kg. 37,50 per la calciocianamide titolo 20/21), peso lordo per netti, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

I prezzi *al consumo* di cui sopra si riferiscono a merce resa sul mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi di carta da kg. 50 (ovvero di kg. 37,50 per la calciocianamide titolo 20/21), peso lordo per netto; essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione ivi compresi: compenso al grossista (L. 50 al q.le), quello al dettagliante (L. 120 al q.le), magazzinaggio, facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2500 quintali di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegne franco stazione destino ad agricoltori, singoli od associati, di quantitativi non inferiori al vagone completo, il venditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopraindicati al consumo un abbuono di L. 26,25 per 75 kg. di calciocianamide 20/21 e di L. 35 al q.le per gli altri concimi azotati.

2. — Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di juta-carta o di materiale plastico, il venditore, in aggiunta al prezzo, ha la facoltà di addebitare al compratore la differenza tra il costo di tali sacchi e quello dei sacchi di carta entro i limiti come appresso indicati per quintale di merce Ige compresa:

Solfato ammonico:
- in sacco juta da kg. 100 . . . . . . L. 50
- in sacchi juta da kg. 50 . . . . . . » 140
- in sacchi materiale plastico da kg. 50 . . . » 50

Nitrato ammonico:
- in sacco juta con 1 foglio di carta bitumata, da kg. 100 . . . . » 70
- in sacchi juta con 1 foglio di carta bitumata da kg. 50 . . . . » 170
- in sacchi materiale plastico da kg. 50 . . . » 40

Nitrato di calcio:
- in sacco juta con 1 foglio di carta bitumata da kg. 100 . . . . » 100
- in sacchi juta con 1 foglio di carta bitumata, da kg. 50 . . . . » 150
- in sacchi materiale plastico da kg. 50 . . . » 40

Calciocianamide:
- in sacco juta con 1 foglio di carta bitumata da kg. 75 . . . . » 80
- in sacchi di materiale plastico da kg. 37,50 . » 40

CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

1. — Agli effetti del prezzo si intendono « composti » i fertilizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici e « complessi » quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo e potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione di « concime complesso ». In mancaanza della indicazione di tale qualità, il concime viene considerato composto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti e complessi il prezzo di vendita franco destino sarà calcolato sulla base del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto, adottando le quote per unità fertilizzanti, le quote fisse di produzione, nonchè la quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata, risuultanti dalla seguente tabella.

	Concimi composti	Concimi complessi fino a 20 unità fertilizzanti	Concimi complessi da oltre 20 fino a 30 unità fertilizzanti	Concimi complessi con 30 e più unità fertilizzanti
Quota variabile in lire per unità:				
azoto ammoniacale, nitrico e ureico	120	120	127	129
azoto cianamidico . .	191	191	—	—
anidride fosforica . .	82	82	84	85
potassio (K_2O) da cloruro	60	62	65	65
potassio (K_2O) da solfato	82	84	88	88
Quote fisse, in lire per quintale di prodotto:				
quota di produzione:				
complessi	—	90	190	220
composti granulati .	40	—	—	—
quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	510	510	510	510

A quanto sopra specificato va aggiunta l'Ige 5 % « una tantum ».

I prezzi risultanti dall'applicazione delle quote di cui sopra saranno arrotondati alle 5 lire (superiori od inferiori).

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli sopra elencati, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale prezzi.

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio e Ige compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

2) I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo e sfrido, ecc. L. 60 al q.le;

b) compenso di distribuzione al q.le:

grossista L. 50 - dettagliante L. 120 per i concimi composti e complessi il cui prezzo franco destino rivenditore non superi le L. 3.200 al q.le;

grossista L. 65 - dettagliante L. 145 per i concimi composti e complessi il cui prezzo franco destino rivenditore non superi le L. 5.200 al q.le;

grossista L. 95 - dettagliante L. 155 per i concimi composti e complessi il cui prezzo franco destino rivenditore superi le L. 5.200 al q.le.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico, il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore, in aggiunta al prezzo, la differenza tra il costo attribuito a tali sacchi e quello dei sacchi carta, nel limite delle seguenti differenze per quintale di merce Ige compresa:

per sacco juta da kg. 100	L.	70
per due sacchi juta da kg. 50	»	140
per due sacchi di materiale plastico da kg. 50	»	50

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra i magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

I compensi di distribuzione previsti per il grossista potranno essere aggiunti in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2.500 quintali di fertilizzanti complessi per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I Comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno in apposito listino i prezzi al consumo per i concimi composti e complessi impiegati nella Provincia, anche su richiesta degli interessati. Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso, nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

(2187)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 *dicembre* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1964
registro n. 10 *Difesa-Esercito, foglio n.* 289

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 28 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1945, registro n. 7 Guerra, foglio n. 10, Bollettino ufficiale 1945, dispensa 21, pagina 2020:

Bonfanti Primo fu Carlo e di Stellini Vittoria, da Casaleone (Verona), fante 79° Reggimento fanteria « Roma ». Il cognome viene così rettificato: Bonfante.

Decreto presidenziale 27 dicembre 1953 (non sottoposto a registrazione presso la Corte dei conti), Bollettino ufficiale 1954, dispensa 5, pagina 260:

Chiucchiolo Enrico fu Giovanni e di Vergiola Anna, da Montecalvo Irpino (Avellino), classe 1910, fante 82° Reggimento fanteria « Torino », viene rettificato in Chiuchiolo Errico di Giovannantonio e di Vergilio Anna, nato il 19 aprile 1910 a Bovino (Foggia).

Decreto presidenziale 16 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1963, registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 255, Bollettino ufficiale 1963, dispensa 32, pagina 2876:

Cellini Ignazio, da Casarano (Lecce), soldato. Il nome viene così rettificato: Ippazio.

Decreto luogotenenziale 28 settembre 1919 (non sottoposto a registrazione presso la Croce dei conti), Bollettino ufficiale 1919, dispensa 91, pagina 5682:

Maggi Carlo, da Milano, aspirante ufficiale medico 210° Reggimento fanteria (M.M.). Il luogo di nascita viene così rettificato: Valmadrera (Como).

Decreto presidenziale 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1963, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 137, Bollettino ufficiale 1963, dispensa 29, pagina 2598.

Ciccinini Giuseppe, da Alessandria, caporale. Il cognome viene così rettificato: Piccinini.

(2020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2115/163292 mod. 241 D.P. — Data: 11 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Tozzi Giuseppe, notaio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 22.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2116/163293 mod. 241 D.P. — Data: 11 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Tozzi Giuseppe, notaio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3361 mod. 25-A D.P. — Data: 9 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Ingrassia Carmelo, nato a Centuripe il 3 gennaio 1909 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 mod. 241 D.P. — Data: 5 giugno 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Todaro Vittorio, nato a Palermo il 12 agosto 1940 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 902 mod. 241 D.P. — Data: 24 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Fontana Giuseppe, nato a Pianura il 19 gennaio 1932 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 921 mod. 241 D.P. — Data: 27 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Lerro Angelina, nata a Maddaloni il 6 marzo 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 922 mod. 241 D.P. — Data: 27 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Lerro Angelina, nata a Maddaloni il 6 marzo 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. — Data: 6 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Milillo Anna Maria, nata a Giovinazzo il 20 gennaio 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1964

(2162) *Il direttore generale reggente*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 25 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,46	622,46	622,4875	622,47	622,465	622,46	622,47	621,95	622,46	622,47
$ Can.	576,49	576,25	576 —	576,25	576 —	576,36	576,25	573 —	576,35	576,30
Fr. Sv.	144,82	143,72	143,375	143,75	143,70	143,71	143,75	143,70	143,71	143,76
Kr. D.	89,95	89,97	90,01	89,99	89,90	89,97	89,985	89,87	89,97	89,98
Kr. N.	86,91	86,90	86,85	86,895	86,90	86,90	86,90	86,77	86,90	86,90
Kr. Sv.	120,22	120,07	120,10	120,10	120,10	120,13	120,105	119,95	120,13	120,10
Fol.	172,89	172,69	172,73	172,70	172,70	172,71	172,705	172,55	172,71	172,72
Fr. B.	12,50	12,488	12,486	12,48875	12,485	12,49	12,488	12,37	12,48	12,485
Franco francese	127,01	126,98	127,02	127,005	127 —	126,98	127,005	126,92	126,97	126,97
Lst	1740,41	1739,35	1739,80	1739,70	1739,50	1739,72	1739,50	1739,40	1739,65	1739,50
Dm. occ.	156,69	156,70	156,71	156,71	156,70	156,72	156,715	156,65	156,72	156,70
Scell. Austr.	24,09	24,08	24,08	24,085	24,05	24,08	24,0825	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,72	21,70	21,70	21,715	21,70	21,71	21,701	21,65	21,71	21,71

Media dei titoli del 25 febbraio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	110,275
Redimibile 3,50 % 1934	88,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,35

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,47
1 Dollaro canadese	576,25
1 Franco svizzero	143,75
1 Corona danese	89,987
1 Corona norvegese	86,897
1 Corona svedese	120,102
1 Fiorino olandese	172,702
1 Franco belga	12,488
1 Franco francese	127,005
1 Lira sterlina	1739,60
1 Marco germanico	156,712
1 Scellino austriaco	24,084
1 Escudo Port.	21,708

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami ad un posto di allievo marconista del Genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami ad un posto di allievo marconista del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1963, avranno luogo in Roma, alla Casina del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, in Lungotevere Thaon De Revel, alle ore 8 dei giorni 9 e 10 marzo 1964.

(2262)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri decreti, n. 5814 in data 6 dicembre 1963, con il quale venivano nominati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1961 e n. 216 del 18 gennaio 1964, che approvava alcune varianti alla assegnazione delle sedi ai vincitori;

Visto che nei termini assegnati per legge il dott. Ianniciello Attilio non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di accettazione ed il dott. Lanzafame Angelo ha rinunziato alla sede di Parolise;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei candidati idonei che seguono immediatamente in graduatoria e che in ordine di preferenza hanno chiesto le sedi che vanno a rendersi vacanti con le precitate rinunzie;

Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Lanzafame Angelo: Savignano di Puglia;
2) Pascucci Federico: Parolise.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 28 gennaio 1964

Il medico provinciale: RAIMONDI

(1830)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.